

**Sul diritto di accesso di un consigliere regionale relativamente agli atti statali sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 13 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133**

**Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva negato l'ostensione di atti amministrativi statali trattandosi di documentazione sottratta al diritto di accesso.**

Il Consiglio di Stato sez. III, con sentenza del 13/01/2025 n. 171, nel confermare la pronuncia di prime cure, Tar del Lazio, sez. I, 12 luglio 2024, n. 14158, ha ritenuto legittima la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva negato l'ostensione di atti amministrativi statali e, in particolare, della decisione del Consiglio dei ministri di non esercitare la golden power nella cessione delle quote di Gemelli Molise s.p.a. (poi acquisite da Responsible s.p.a.), trattandosi di documentazione sottratta al diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 13 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, fermo restando il diritto di accesso difensivo, ex articolo 24, comma 7, della l. n. 241/1990, non ricorrente nella fattispecie trattata.

#### *Fatto*

Un consigliere regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività amministrativa di competenza dell'ente e rappresentanza, presentava apposita istanza di accesso agli atti al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione sopra citata.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri negava l'accesso a tale documentazione ritenendo che la stessa fosse inaccessibile ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 e dell'articolo 13 del D.P.C.M. 1° agosto 2022, comma 2, n. 133, richiamato altresì l'articolo 24, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il consigliere ricorrente, pertanto, presentava ricorso dinanzi al Tar chiedendo la condanna delle amministrazioni resistenti all'ostensione della documentazione sottratta all'istanza di accesso.

Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso ritenendo legittimo il diniego opposto dall'amministrazione interessata di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta dal consigliere regionale.

Il medesimo impugnava la sentenza di prime cure affidando il gravame ad un unico motivo con il quale lamentava la violazione nonché l'errata applicazione delle disposizioni in materia di accesso di cui alla legge n. 241/1990, al d. lgs 33/2013 nonché dello statuto della Regione Molise.

#### *Motivi del ricorso*

Secondo le doglianze mosse dal consigliere regionale, il Tar avrebbe dato un'errata interpretazione della normativa inerente alla riservatezza con riguardo ai documenti di cui veniva chiesto l'accesso, considerata l'ampiezza del diritto di accesso riservato dalla legge ai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni al fine di svolgere al meglio il loro ruolo di rappresentanti e di vigilare sull'operato della pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato è, quindi, stato chiamato a valutare la corretta applicazione, da parte del Tar, delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge n. 241/1990<sup>1</sup> e dell'articolo 13 del

---

<sup>1</sup> Legge n. 241/1990, art. 24, comma 2: "Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1".

d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133<sup>2</sup> che stabiliscono le condizioni e le limitazioni per l'accesso ai documenti amministrativi.

#### *La decisione del Consiglio di Stato*

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e ha confermato quanto statuito dal Tribunale amministrativo.

Il percorso argomentativo del Tar si sofferma sull'analisi della disciplina normativa riguardante gli atti sottratti all'accesso, sia che esso sia proposto a fini di difesa ex articolo 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia che sia proposto da qualsiasi cittadino ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico), sia che sia presentato da un soggetto rivestente una qualifica pubblica qualificata (consigliere regionale).

*In primis*, il Consiglio di Stato valuta le norme indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - quali l'articolo 9 del D.P.R. n. 86/2014, l'articolo 42 della legge n. 124/2007, l'articolo 13 del D.P.C.M. n. 133/2022 nonché l'articolo 24, comma 2 della legge n. 241/1990 - ritenute applicabili anche dal primo giudice per negare l'accesso agli atti presentato dall'appellante e la cui applicabilità alla fattispecie è stata contestata dall'interessato.

Inoltre il Consiglio ha confermato la non corretta interpretazione dell'articolo 9 del D.P.R. n. 86/2014 e dell'articolo 13 del D.P.C.M. da parte del ricorrente secondo il quale le sopra citate disposizioni avrebbero *“condotto al riconoscimento della prevalenza del diritto di accesso rispetto alle esigenze di riservatezza in tutti quei casi, come quello in esame, in cui il primo risulti correlato al diritto difensivo, estendibile per analogia all'esercizio del diritto/dovere costituzionale sotteso al mandato elettivo del consigliere regionale”*.

Come affermato in precedenza dal Tar, ad avviso del Consiglio di Stato *“l'amministrazione centrale ha negato espressamente l'accesso, osservando come le informazioni, i dati e le notizie contenuti nei documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241: tale ultima disposizione demanda all'amministrazione l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso. Per quanto di rilievo in questa sede, vanno evidenziati il d.p.r. 25 marzo 2014, n. 86 e il d.p.c.m. 1° agosto 2022, n. 133: il primo individua le procedure per l'attivazione dei poteri speciali, precisando che i relativi atti non sono accessibili (v. art. 9 d.p.r. 86/2014); il secondo, invece, disciplina le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ribadendo la non accessibilità ai relativi documenti (v. art.13 d.p.c.m. 133/2022).”*

#### *Conclusioni*

Confermando la pronuncia del TAR nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente<sup>3</sup>, **il Consiglio di Stato**, nella sentenza in esame, **ha confermato la legittimità della decisione della**

---

<sup>2</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, n. 133 *Regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotazione e misure di semplificazione dei procedimenti* - Art. 13: Riservatezza delle informazioni *“1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti al diritto di accesso. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.”*

<sup>3</sup> Consiglio di Stato, Sezione V, 26 maggio 2020, n. 3345.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri di negare l'accesso agli atti amministrativi richiesti dal Consigliere regionale.**

La decisione si basa sul bilanciamento tra il diritto del consigliere regionale di accedere ai documenti amministrativi e la necessità di proteggere la riservatezza prevista dalla legge, specialmente quando gli atti riguardano interessi contrapposti o sensibili.

La pronuncia ha sottolineato che, nel caso di specie, la riservatezza, attuando quella “*ragionevole proporzione e un equilibrio tra gli opposti e meritevoli interessi coinvolti dall'accesso a documenti amministrativi*”.<sup>4</sup> ha prevalso, giustificando in tal modo il diritto al rifiuto dell'accesso.

---

<sup>4</sup> Consiglio di Stato, Sezione V, 26 maggio 2020, n. 3345.